CONTRATTO DI SOLIDARIETA'
[D.Lgs. n. 148/2015, art. 21, comma 1, lettera c) e comma 5]

IPOTESI DI ACCORDO

Roma, 25/11/2026

tra

TIM S.p.A., rappresentata dai dott. Giovanni Pipita e Mariano Fraioli

e

le Organizzazioni Sindacali SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILFPC-UIL e UGL Telecomunicazioni,

unitamente al Coordinamento Nazionale RSU

Premesso che

- in data 8 luglio 2025, le parti hanno sottoscritto un Contratto di Solidarietà ai sensi del D.Lgs. n. 148/2015, avente applicazione dal 16/07/2025 al 31/12/2026, finalizzato alla gestione di n. 1.852 lavoratori (espressi in termini di *Full-Time Equivalent*) eccedenti ed applicato a un numero massimo di 12.214 lavoratori, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale;
- in occasione della stipula del sopra citato accordo, la società tenuto conto della sua nuova e diversa organizzazione - superando il precedente assetto che accentrava i trattamenti di integrazione salariale su un'unica Unità Produttiva nazionale (UP0 Roma) - ha proceduto al censimento e all'individuazione, in coerenza con la prassi INPS, di n. 16 distinte Unità Produttive (di seguito "UP"), così come recepite nel Decreto Ministeriale del 6/08/2025 di autorizzazione alle integrazioni salariali, e di seguito elencate: 1)UP Roma, via di Val Cannuta n. 182; 2)UP Napoli, CDN Città delle Telecomunicazioni Isola F6; 3)UP Venezia, via Esiodo n. 2; 4)UP Genova, via Aldo Manuzio n. 13; 5) UP Cagliari, via Matteo Maria Boiardo n. 12; 6)UP Milano, via Gaetano Negri n. 1; 7)UP Palermo, via Ugo La Malfa n. 159; 8)UP Torino, via Guglielmo Reiss Romoli n. 274; 9)UP Bari, via Pietro Oreste n. 20; 10)UP Firenze, Viuzzo dei Bruni n. 6; 11)UP Bologna, via del Pallone n. 5; 12)UP Catanzaro, via dei Gelsomini Loc. Santo Cono; 13)UP Trento, via Valentina Zambra n. 1; 14) UP Pescara, via Bardet n. 47; 15)UP Ancona, Corso Stamira n. 46; 16)UP Trieste, via Carlo Forlanini n. 39;
- le predette Unità Produttive - ad eccezione della UP Roma - sono state costituite ed individuate a partire dal censimento delle Unità Produttive effettuato nel 2025, avendo da detto periodo i requisiti prescritti dalla richiamata circolare e pertanto i periodi autorizzati ai fini del computo del quinquennio decorreranno a partire dal 16/07/2025*;*
- con specifico riferimento alla UP Roma, già preesistente nell'anno 2025, la capienza residua nel *quinquennio mobile* si ha invece evidenza, anche attraverso l'interrogazione del sistema telematico messo a disposizione dall'INPS un periodo ancora utilizzabile pari a n. 3 mesi e 24 giorni, in ragione del diverso computo dei periodi di integrazione salariale già fruiti nel predetto quinquennio nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 4 D.lgs. n. 148/2015;
- nonostante l'attuazione delle misure concordate, l'azienda ha rappresentato la persistenza delle criticità strutturali che avevano determinato la sottoscrizione dell'accordo dell'anno 2025. Conseguentemente, ricorrendone i presupposti, le parti ritengono necessario applicare il Contratto di Solidarietà per l'intero anno 2027, in riferimento all'esubero di n. 1730 (in termini di Full Time Equivalent), ancora allo stato sussistente;
- le parti richiamano i limiti temporali previsti dagli articoli 4 e 22, commi 3 e 5, del D.Lgs. n. 148/2015, secondo cui il trattamento straordinario di integrazione salariale per la causale

Contratto di Solidarietà può essere fruito, alle condizioni di legge, per una durata massima che, tenuto conto del computo previsto dall'art. 22, comma 5, del medesimo Decreto, può raggiungere complessivamente 36 mesi nell'ambito del c.d. *quinquennio mobile*;

- in considerazione della differente capienza residua nel quinquennio mobile tra la UP Roma e le restanti 15 Unità Produttive, nel rispetto delle prescrizioni di legge, l'applicazione del presente Contratto di Solidarietà avrà durata differenziata tra le predette unità produttive, nei limiti delle rispettive disponibilità residue;
- con specifico riferimento alla Unità Produttiva Roma, qualora sussistano ancora condizioni di esubero al termine del periodo coperto dalla residua capienza nel *quinquennio mobile*, le parti concordano sin da ora di richiedere - sussistendone i presupposti e nei limiti di legge e delle risorse finanziarie annualmente disponibili - la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 22-bis del D.Lgs. n. 148/2015, al fine di assicurare la continuità dell'istituto per l'intero anno 2027. Tale ulteriore periodo resta subordinato alla stipula di uno specifico accordo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché alla sussistenza delle condizioni economiche e amministrative necessarie all'attivazione dell'intervento;
- TIM S.p.A. applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di Telecomunicazione dell'11 novembre 2025, nonché la contrattazione collettiva aziendale tempo per tempo vigente.

Si conviene quanto segue.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

1. Ricorso al Contratto di Solidarietà

Le parti concordano sulla gestione di n. 1.730 lavoratori (in termini di *Full-Time Equivalent*) in esubero mediante il ricorso al Contratto di Solidarietà (di seguito, per brevità, "*Contratto*") di cui all'art. 21, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, "*al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale, anche tramite un suo più razionale impiego",* preferibilmente attraverso azioni condivise.

2. Decorrenza

Il presente *Contratto* decorre dal 1° gennaio 2027 e ha una durata differenziata in funzione della capienza residua, per la causale Contratto di Solidarietà, nel *quinquennio mobile* di ciascuna Unità Produttiva ai sensi degli artt. 4 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015. In particolare:

- per le Unità Produttive di Napoli, Venezia, Genova, Cagliari, Milano, Palermo, Torino, Bari, Firenze, Bologna, Catanzaro, Trento, Pescara, Ancona e Trieste il *Contratto* avrà durata dal 1° gennaio al 31 dicembre 2027, rientrando integralmente nell'ambito della capienza residua nel *quinquennio mobile*;
- per l'Unità Produttiva Roma, il Contratto avrà durata dal 1° gennaio al 24 aprile 2027 e, in ogni caso, nei limiti della capienza residua nel *quinquennio mobile* eventualmente successivamente accertato.

In riferimento ai predetti periodi sarà formulata specifica istanza di autorizzazione.

3. Ambito di applicazione e destinatari

L'applicazione del Contratto di Solidarietà - prevista per i due distinti periodi temporali definiti al punto che precede - riguarda tutte le strutture organizzative di TIM S.p.A. afferenti alle 16 Unità Produttive individuate in premessa, fatta eccezione per gli ambiti e/o i ruoli professionali di cui al successivo paragrafo 4.

Il Contratto è applicato a un numero massimo di 11.749 lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato - ripartiti tra le singole Unità Produttive secondo il dettaglio riportato nell'*Allegato B* - in forza alla data di sottoscrizione del Contratto e in possesso dei requisiti richiesti dalla legge

per l'accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come da elenco nominativo allegato.

Esso riguarda anche i lavoratori *part time* in quanto la sussistenza del rapporto di lavoro a tempo parziale negli ambiti organizzativi individuati ha carattere strutturale.

4. Esclusioni

Il Contratto non si applica ai lavoratori in forza nelle articolazioni funzionali e/o aventi specifico ruolo professionale di seguito indicato in dettaglio.

- **H24** – personale inserito in archi di turnazione 0-24 e relativi coordinatori.
- **AUTISTI** – personale con ruolo di Autista.
- **SITE SPECIALIST** – personale con ruolo di *Site Specialist.*
- **PRESIDIO SECURITY** – in ambito *Chief Security Office:*
  - il personale dedicato alla gestione delle attività "*Perimetro Classificato";*
  - il personale della funzione *Cyber Defence & Operations di Cyber Security* relativo al Security Operations Center.
- **PRESIDI CLIENTE ENTERPRISE -** in ambito *Chief Enterprise And Innovative Solutions Office/Customer Operations/Enterprise ICT Operations* personale dedicato ai presidi di clienti che erogano servizi strategici.
- **COMPETENCE DEVELOPMENT AREA**, alle dirette dipendenze dei primi riporti organizzativi con la finalità di abilitare, in funzione del processo di trasformazione in atto, il percorso di integrazione delle competenze caratterizzanti i diversi ambiti funzionali.

5. Riduzione Oraria

La percentuale di riduzione settimanale dell'orario di lavoro individuale è definita nella misura del 16,01 % dell'orario di lavoro per UP Roma e 15,38 % per le restanti 15 UP; la relativa incidenza è riportata nella tabella sottostante.

Orari di lavoro Settimanali	Orari di lavoro settimanali a seguito della riduzione del 16,01%	Orari di lavoro settimanali a seguito della riduzione del 15,38%
38 ore e 10 minuti	32 ore e 4 minuti [-6 ore e 7 min]	32 ore e 18 minuti [-5 ore e 52 min]
37 ore e 40 minuti	31 ore e 38 minuti [-6 ore e 2 min]	31 ore e 53 minuti [-5 ore e 47 min]

Gli orari di lavoro settimanali del personale *part time* saranno riproporzionati sulla base della medesima percentuale di riduzione per solidarietà.

Per i lavoratori a tempo parziale per i quali, in costanza di validità del Contratto intervenga il ripristino dell'orario originario per effetto di accordi individuali con l'azienda definiti prima del Contratto stesso, salvo il caso di espressa richiesta di proroga del regime *part time*, si applica pro quota la percentuale di riduzione sopra stabilita per ciascuna tipologia oraria *full time* in relazione alla struttura di appartenenza; analogamente per l'articolazione delle sospensioni di cui al paragrafo che segue.

Per i lavoratori con prestazione a tempo parziale in modalità c.d. "verticale" o "mista" sarà operato il riproporzionamento del numero di giornate di sospensione previste per i lavoratori *full time,* in funzione della percentuale di riduzione *part time*.

6. Articolazione delle riduzioni dell'orario di lavoro e quantificazione delle giornate di sospensione

L'articolazione della riduzione degli orari di lavoro - secondo la percentuale specificata al successivo punto 6.1 - per tutti i lavoratori è di tipo "verticale" su base e cadenza mensile; essa

avrà luogo a giornate intere di sospensione dell'attività lavorativa secondo quanto di seguito riportato.

Le giornate di sospensione saranno preventivamente comunicate - a mezzo *e-mail* - dall'azienda ai singoli lavoratori, con calendarizzazione plurimensile.

Le sospensioni saranno collocate, compatibilmente con un'adeguata copertura del presidio, di norma, in contiguità con le giornate di Riposo o di "Libero Lavorativo" anche in caso di ripianificazione della giornata di sospensione.

6.1 Riduzioni orarie

Interessato alle riduzioni orarie è il restante personale che non rientra tra le esclusioni di cui al precedente punto 4.

- Lavoratori in forza presso l'Unità Produttiva Roma**:**

  Riduzione oraria del 16,01% (calcolata sulla base della minor durata delle sospensioni rispetto alle altre 15 UP)

  Il numero massimo di giornate di riduzione oraria, calcolato in base alla percentuale di riduzione oraria sopra indicata sarà pari a:
  n. 13 giorni di sospensione complessivi nel periodo 01/01/2027 – 24/04/2027, da fruire a giornate intere.

  Di seguito la ripartizione mensile delle predette giornate tra il 01/01/2027 e il 24/04/2027

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
2	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-

- Lavoratori in forza presso le 15 Unità Produttive (diverse dalla UP Roma):

  Riduzione oraria del 15,38%

  Il numero massimo di giornate di riduzione oraria, calcolato in base alla percentuale di riduzione oraria sopra indicata sarà pari a:
  n. 40 giorni di sospensione complessivi nel periodo 01/01/2027 - 31/12/2027, da fruire a giornate intere.

  Di seguito la ripartizione mensile delle predette giornate tra il 01/01/2027 e il 31/12/2027

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
2	4	4	3	4	4	3	2	4	4	4	2

Laddove, per esigenze tecnico organizzative dovesse rendersi necessaria una diversa distribuzione delle giornate di sospensione sopra indicate - fermo restando il numero massimo di giornate convenuto - sarà data opportuna informativa alle Organizzazioni Sindacali sottoscriventi la presente intesa.

Le sospensioni per le strutture con calendario "standard" avranno luogo nelle giornate definite nel Calendario allegato al presente accordo (*Allegato* A).

7. Modalità attuative

Per tutte le giornate di sospensione sopra indicate l'azienda disporrà il pagamento dell'anticipo del trattamento di integrazione salariale alla fine di ciascun periodo di paga, così come previsto dal D.Lgs. n. 148/2015.

L'azienda si impegna ad anticipare il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.

Fermo restando il pagamento del trattamento di integrazione salariale alla fine di ciascun periodo di paga - così come sopra specificato - per tutte le giornate di sospensione previste dal presente accordo, le parti concordano di ricorrere al Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle Telecomunicazioni così come di seguito specificato.

TIM S.p.A. - in attuazione del presente accordo - farà domanda ex art. 5, comma 1, lett. c) del D.I. 4 agosto 2023 (istitutivo del Fondo) relativa alla possibilità di ricorrere a prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale - subordinatamente alla sussistenza dei requisiti, delle disponibilità e dei limiti massimi di fruizione previsti dalla normativa e dal regolamento del Fondo stesso - in modo da garantire che il trattamento complessivo di integrazione sia pari all'80% della retribuzione così come previsto all'art. 6, comma 3 del predetto Decreto.

Le parti convengono altresì di verificare la possibilità di attivare il sopracitato Fondo anche in relazione al tema della formazione.

8. Deroghe

La giornata di programmata sospensione potrà essere collocata in altra data del medesimo mese qualora intervengano non preordinate esigenze di salvaguardia del servizio, di funzionalità degli impianti, di garanzia di presidi minimi e, in ogni caso, per inderogabili contingenze operative.

Di tale modifica sarà data comunicazione al lavoratore interessato con un preavviso di almeno quattro giorni lavorativi antecedenti sia rispetto l'originaria data di sospensione sia rispetto la nuova data programmata.

Laddove in via del tutto eccezionale fosse necessario collocare la giornata di programmata sospensione in altra data di diverso mese ne sarà data preventiva informativa alle Organizzazioni Sindacali stipulanti la presente intesa.

È fatta inoltre salva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M. 94033/2016, la facoltà di derogare in senso positivo alla riduzione definita nel Contratto - sino al rientro nel normale orario di lavoro - sia, in generale, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro legate - di norma - a campagne commerciali, punte stagionali o a periodi feriali, sia in conseguenza di esigenze di maggior lavoro connesse al processo di trasformazione e/o con riferimento a risorse con elevata specializzazione. In tali casi l'azienda ne darà comunicazione ai competenti uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informando tempestivamente le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo.

Durante la vigenza del Contratto non sono ammesse, per i lavoratori destinatari del Contratto medesimo, prestazioni eccedenti il normale orario a tempo pieno previsto dal CCNL Tlc, fatte salve sopravvenute e straordinarie esigenze collegate all'attività produttiva.

9. Istituti legali e contrattuali

Per effetto della riduzione di orario come sopra definita, la retribuzione diretta, indiretta, nonché gli istituti normativi, contrattuali e di legge sono definiti o corrisposti in misura proporzionale all'effettiva prestazione di lavoro, ad eccezione di Ferie, Permessi annui retribuiti ex accordo 9 gennaio 2019 e, laddove definito, del Premio di Risultato. Per le quote di Trattamento di Fine Rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione di orario di lavoro troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 21, comma 5, del D.Lgs. n. 148/2015.

10. Elenco dei lavoratori destinatari del Contratto di Solidarietà

In Allegato B è riportato l'elenco nominativo dei lavoratori cui è applicato il Contratto e che di questo costituisce parte integrante.

Fermo restando il numero massimo di lavoratori destinatari del Contratto, le parti convengono che disposizioni organizzative o provvedimenti esecutivi anche di organi giudiziari o amministrativi costitutivi o dichiarativi di rapporti di lavoro, determinano la variazione dei nominativi in elenco, secondo la percentuale di riduzione oraria in atto nella Funzione di appartenenza e le modalità di articolazione definite.

Ai lavoratori il cui rapporto è interrotto o sospeso, ovvero ai lavoratori in distacco limitatamente al solo periodo di distacco, il Contratto è applicato alla ripresa del servizio in azienda ovvero al rientro nell'unità produttiva di appartenenza, in coerenza con quanto disposto per l'articolazione funzionale di appartenenza. A tal fine le predette risorse sono già incluse nell'elenco nominativo allegato al presente accordo.

Le parti, ai sensi e per gli effetti di ogni disposizione normativa anche di matrice regionale, convengono che l'attivazione del Contratto di Solidarietà non preclude la possibilità per l'azienda di attivare tirocini extracurriculari, nel rispetto della disciplina regionale di riferimento, fermi restando il carattere formativo di tali percorsi e l'assenza di finalità sostitutive di prestazioni lavorative.

Le parti convengono infine sull'esigenza di prevedere momenti periodici di verifica a livello nazionale, nell'ambito dell'Osservatorio sul Contratto di Solidarietà, circa l'attuazione di quanto convenuto nello stesso.

* * *

Le parti si danno atto sulla necessità di stipulare analoga intesa per le seguenti Società del Gruppo: Noovle S.p.A., Olivetti S.p.A., Telecontact Center S.p.A. e T.I. Sparkle S.p.A.

Letto, confermato e sottoscritto per via telematica.

p. TIM S.p.A.

SLC-CGIL

FISTel-CISL

UILFPC-UIL

UGL Telecomunicazioni

SEGRETERIE NAZIONALI	FAVOREVOLE	CONTRARIO
SLC-CGIL	X	
FISTel-CISL	X	
UILFPC-UIL		
UGL Telecomunicazioni	X	

Coordinamento nazionale R.S.U.

Nome	OO.SS.	Voto
FISTEL-CISL — 11 votanti (SI: 11, NO: 0)		
Castello Marco	FISTEL-CISL	**SI**

Nome	OO.SS.	Voto
Diana Raffaele	FISTEL-CISL	**SI**
Giampaglia Mario	FISTEL-CISL	**SI**
Giannotta Roberto	FISTEL-CISL	**SI**
Lucchi Gianfranco	FISTEL-CISL	**SI**
Paparusso Sabrina	FISTEL-CISL	**SI**
Pezzulla Giuseppina	FISTEL-CISL	**SI**
Pippi Gabriella	FISTEL-CISL	**SI**
Uda Gianmichele	FISTEL-CISL	**SI**
Sambiase Emilia	FISTEL-CISL	**SI**
Sangiorgi Maria Paola	FISTEL-CISL	**SI**
SLC-CGIL — 14 votanti (SI: 14, NO: 0)		
Allevi Cristina	SLC-CGIL	**SI**
Brivio Luca	SLC-CGIL	**SI**
Campoli Lorenzo	SLC-CGIL	**SI**
Cipriani Marco	SLC-CGIL	**SI**
Cucchiara Gabriella	SLC-CGIL	**SI**
Esposito Vivino Iolanda	SLC-CGIL	**SI**
Flacco Katia	SLC-CGIL	**SI**
Lepschy Chiara	SLC-CGIL	**SI**
Magliani Paola	SLC-CGIL	**SI**
Perra Andreina	SLC-CGIL	**SI**
Bellaspica Vincenzo	SLC-CGIL	**SI**
Sebastianelli Katia	SLC-CGIL	**SI**
Zappi Daniele	SLC-CGIL	**SI**

Nome	OO.SS.	Voto
Zincone Carmela	SLC-CGIL	**SI**
SNATER — 4 votanti (NO: 4)		
Saccarola Sabrina	SNATER	**NO**
Losco Carmela	SNATER	**NO**
Taschera Michela	SNATER	**NO**
Santini Chiara	SNATER	**NO**
UGL — 4 votanti (SI: 4, NO: 0)		
Cocce' Roberto	UGL	**SI**
Di Marzo Eduardo	UGL	**SI**
Giuliani Claudio	UGL	**SI**
Vallone Francesco	UGL	**SI**
UILFPC-UIL — 11 votanti (NO: 1)		
Giulivi Alessandro	UILFPC-UIL	**NO**

ALLEGATO 1 – Calendario "standard" delle sospensioni 2027 per Contratto di Solidarietà

CALENDARIO DELLE SOSPENSIONI PER CdS gennaio – dicembre 2027	
Gennaio 2027	• venerdì 15 gennaio • venerdì 22 gennaio
Febbraio 2027	• venerdì 5 febbraio • venerdì 12 febbraio • venerdì 19 febbraio • venerdì 26 febbraio
Marzo 2027	• venerdì 5 marzo • venerdì 12 marzo • venerdì 19 marzo • venerdì 26 marzo
Aprile 2027	• venerdì 9 aprile • venerdì 16 aprile • venerdì 23 aprile
Maggio 2027	• venerdì 7 maggio • venerdì 14 maggio • venerdì 21 maggio • venerdì 28 maggio
Giugno 2027	• venerdì 4 giugno • venerdì 11 giugno • venerdì 18 giugno • venerdì 25 giugno
Luglio 2027	• venerdì 2 luglio • venerdì 9 luglio • venerdì 23 luglio
Agosto 2027	• venerdì 6 agosto • venerdì 27 agosto
Settembre 2027	• venerdì 3 settembre • venerdì 10 settembre • venerdì 17 settembre • venerdì 24 settembre
Ottobre 2027	• venerdì 1 ottobre • venerdì 8 ottobre • venerdì 15 ottobre • venerdì 22 ottobre
Novembre 2027	• venerdì 5 novembre • venerdì 12 novembre • venerdì 19 novembre • venerdì 26 novembre
Dicembre 2027	• venerdì 10 dicembre • venerdì 17 dicembre